

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E DELLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

### Art. 1

#### FINALITA'

- 1) Il Comune di Monterotondo, nel rispetto dell'art. 12 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale;

### Art. 2

#### ISTITUZIONE DELL'ALBO

- 1) E' istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro;
- 2) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) Attività culturali e ricreative
  - b) Attività sportive

### ART. 3

#### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite e registrate, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede;
- 2) Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;
- 3) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:
  - a) l'assenza di scopi di lucro
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

### ART. 4

#### MODALITA' D'ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:
  - a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
  - c) l'elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione
- 2) Le domande di iscrizione devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. Entro 20 giorni dalla data di scadenza, Il Responsabile del Servizio Culturale e il Responsabile dei Servizi Educativi, ognuno nell'ambito di propria competenza, previa verifica dei necessari presupposti, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo;
- 3) Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo viene comunicato tempestivamente, con raccomandata A/R alle Associazioni, le quali entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione potranno produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. La documentazione verrà nuovamente sottoposta all'esame dei Responsabili dei Servizi, che esprimeranno un parere definitivo.

- 4) L'iscrizione all'Albo e l'aggiornamento dello stesso avviene, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, previa deliberazione del Consiglio Comunale ;

#### ART. 5

##### REVISIONE DELL'ALBO

- 1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, dal 1° gennaio al 28 febbraio , debbono inviare al Comune:
  - a) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;
  - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse;
- 2) Ogni variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi

#### ART. 6

##### CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo;
- 2) La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale dei Responsabili del Servizio Culturale e dei Servizi Educativi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- 3) La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto

#### ART. 7

##### PUBBLICITA'

- 1) Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo
- 2) Il Comune cura, altresì, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi

#### ART. 8

##### VANTAGGI ECONOMICI

- 1) Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici;
- 2) Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta

#### ART. 9

##### CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

- 1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento;
- 2) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di disdetta delle stesse
- 3) L'Amministrazione comunale può, altresì, redigere convenzioni con le Associazioni regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che

disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione dovuto dalle associazioni al Comune, secondo la normativa vigente.

## ART. 10

### CONSULTE COMUNALI

- A) Con deliberazione della Giunta Municipale è costituita:
- la Consulta Comunale delle Associazioni Culturali e Ricreative
  - la Consulta Comunale delle Associazioni Sportive.
- Le Consulte risultano composte:
- 1) dall'Assessore alle Politiche Educative, Cultura e Sport che le presiede
  - 2) dai Rappresentanti legali, o soggetti delegati, delle Associazioni iscritte all'Albo
- B) Le funzioni di segretario vengono svolte dal Responsabile del Servizio Culturale o dal Responsabile dei Servizi Educativi, nell'ambito delle loro rispettive competenze.
- C) Compete alle Consulte:
- 1) Esprimere parere consultivo sulla programmazione generale delle attività dell'Assessorato alle P. E., Cultura e Sport.
  - 2) Esprimere il proprio parere, al termine di ogni anno, sui programmi realizzati dall'Assessorato alle P. E., Cultura Sport e Turismo;
- D) Convocazione delle Consulte:
- 1) La Consulta delle Associazioni Culturali e Ricreative e la Consulta delle Associazioni Sportive vengono ordinariamente convocate dal Presidente, tramite lettera raccomandata A/R, due volte l'anno;
  - 2) Convocazioni straordinarie delle Consulte saranno effettuate su richiesta del Presidente o dei due terzi dei Rappresentanti legali delle Associazioni iscritte all'Albo: